ACCORDO NAZIONALE INDUSTRIA CALZATURIERA SULL'APPRENDISTATO

Addì 19 aprile 2012

Tra

A.N.C.I.

е

FEMCA CISL

FILCTEM CGIL

UILTA UIL

Premesso che

Il D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 a norma dell'art.1, comma 30 lettera c della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma1, lett. B della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell'Apprendistato

Le Parti così convengono di adeguare le norme previste per l'apprendistato dal CCNL 14 giugno 2010 al fine di dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico sull'Apprendistato professionalizzante.

- Periodo di prova

Il periodo di prova è quello previsto dall'inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell'apprendista, in ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi.

- Durata

La durata è di anni 3 secondo la suddivisione in periodi ai fini retributivi in allegato riportata.

Formazione

Ferma restando la durata media della formazione prevista dal CCNL pari a 120 ore medie annue, si precisa che tale durata è comprensiva delle 40 ore di formazione cosiddetta trasversale di competenza delle Regioni.

Viene precisato che il tutore previsto dal CCNL deve essere presente in tutte le dimensioni d'azienda e deve essere in possesso di adeguata professionalità. Il piano formativo individuale viene determinato dalla disciplina del CCNL riferita al profilo professionale di destinazione finale dell'apprendista.

La legittimazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita sarà registrata nel libretto formativo.

In attesa della piena operatività del libretto formativo l'attività formativa verrà registrata secondo il format definito dalle Parti.

Sfera di applicazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme del CCNL 16 giugno 2010 non adeguate con il presente accordo rimangono in vigore fino alla scadenza del citato contratto.

Recesso

Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art.2118 del Cod. Civ. di 15 giorni.

In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Decorrenza

Il presente accordo decorre dal giorno 26 aprile 2012 alla scadenza della norma transitoria prevista dal Testo Unico sull'apprendistato e disciplina i rapporti di apprendistato instaurati da tale data.

Letto e sottoscritto

A.N.C.I.

Allegato 1

FEMCA CISL

FILCTEM CGIL

UII TA UII

Allegato 1

Livelli	Durata mesi	Primo periodo mesi	Secondo periodo mesi	Terzo periodo mesi
8	36	10	10	16
7	36	10	10	16
6	36	10	10	16
5	36	11	11	14
4	36	11	11	14
3 e 3s	36	11	11	14
2 e 2s.	36	12	12	12

PA

L

M